

# FONDO VOLO (VL)

E' un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria ed ha la finalità di provvedere alla liquidazione delle pensioni del personale di volo: piloti, assistenti di volo e tecnici di volo.

## RIFERIMENTI STORICI E NORMATIVI

Il fondo è istituito dalla legge n.859 del 13/07/1965. Sostanziali modifiche sono state apportate dalla legge n.484 del 30/07/1973, dalla legge n. 480 del 31/10/1988, dal D.Lgs.n.503 del 30/12/1992 e dalla legge n.335 del 08/08/1995 ed infine il D.Lgs. n.164 del 24/04/1997 **ha ridefinito le norme** in materia di pensioni, arrotondamenti, invalidità, contributi figurativi e ricongiunzioni (circ. 246 del 28/11/1997).

Agli iscritti al fondo Volo si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, la legge n. 243 del 23.08.2004, e le innovazioni della legge n.247 del 24.12.2007 e della legge n.122 del 30.07.2010.

## SOGGETTI ASSICURATI

I soggetti iscrivibili al fondo devono:

- svolgere servizio prevalente a bordo dell'aeromobile
- abbia età inferiore ad anni 60
- iscritti agli albi e registri dell'Ente Nazionale della Gente dell'aria
- titolari di brevetto aeronautico
- dipendenti da aziende di navigazione aerea.

## CONTRIBUZIONE UTILE A PENSIONE

- Contribuzione obbligatoria fino alla data di cessazione dal servizio.
- riscatto della laurea
- riscatto del servizio militare
- contribuzione per Cassa Integrazione
- contribuzione ricongiunta
- contribuzione figurativa per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
- periodi di prosecuzione volontaria
- regolarizzazione di periodi di assenza senza retribuzione
- a decorrere dal 01.07.1997 malattia, infortunio e disoccupazione indennizzata
- indennità di mobilità dall' 01.01.2005
- cassa integrazione guadagni straordinaria dall'01.01.2005.

## ESTRATTO CONTRIBUTIVO

All'estratto contributivo del Fondo si accede dall'archivio anagrafico unico (ARCA) che consente di individuare con certezza il soggetto interessato, di visualizzare e modificare il conto. La contribuzione fino al 30/06/1997 è espressa in giorni, mesi ed anni; dal 01 luglio 1997 in settimane. **Per le pensioni con decorrenza dal 01 agosto 1997 in poi non viene più applicato l'arrotondamento della frazione dei sei mesi ad anno intero.**

Per assicurare una esauriente informazione all'interessato deve essere rilasciato l'estratto prodotto dalla procedura UNEX in quanto evidenzierà non solo i contributi specifici VOLO ma tutta la contribuzione versata.

## **LE PENSIONI DEL FONDO**

L'art.3 del D.Lgs. 164/1997 detta nuove disposizioni in materia di requisiti pensionistici.

### **Pensione di vecchiaia**

La pensione di vecchiaia spetta agli iscritti che hanno:

- l'età ridotta di 5 anni rispetto a quella richiesta dall'assicurazione generale obbligatoria cioè 60 anni gli uomini e 55 anni le donne
- 20 anni di contribuzione di cui 15 anni di effettiva contribuzione obbligatoria o volontaria
- cessazione dell'attività lavorativa subordinata.

### **Pensione di anzianità**

La pensione di anzianità segue le stesse norme della pensione obbligatoria dei lavoratori dipendenti in base alla legge n.243/2004 e alle innovazioni della legge n. 247/2007.

Inoltre l'iscritto deve far valere **20 anni** di iscrizione obbligatoria o volontaria **al fondo**

Con decorrenza dal 01 gennaio 1998 è previsto l'accesso alla pensione di **anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi ridotti**; cioè di 1 anno ogni 5 di iscrizione al fondo, fino ad un massimo di 5 anni, rispettando il requisito dei 20 anni di iscrizione al fondo o 15 anni se appartenenti alle categorie piloti o tecnici di volo.

### **Assegno di invalidità e pensione di inabilità**

Gli iscritti al Fondo hanno la possibilità di ottenere la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità con i requisiti previsti dall'assicurazione generale obbligatoria.

### **Pensione di invalidità privilegiata**

Il suo riconoscimento è subordinato al solo requisito dell'iscrizione al fondo e che l'inabilità sia contratta per causa di servizio. L'importo non può essere inferiore al 50% della retribuzione pensionabile.

### **Pensione di invalidità specifica**

La pensione di invalidità specifica spetta ai lavoratori che possono far valere 10 anni di contribuzione di cui 5 anni con contribuzione obbligatoria al fondo, siano inabili ad esercitare la professione e cessino il rapporto di lavoro con aziende iscritte al fondo.

### **Pensione ai superstiti**

Le norme che determinano i requisiti, la decorrenza, la percentuale spettante e la gestione delle pensioni ai superstiti sono quelle in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La presentazione della domanda avviene con le modalità previste per la generalità delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

La documentazione richiesta è quella prevista per la generalità delle domande di pensione.

## CALCOLO DELLA PENSIONE

### sistema retributivo

L'importo della pensione è dato dalla somma delle seguenti quote:

- **quota A**, corrispondente all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, con rendimento differenziato per le anzianità maturate fino al 26 novembre 1988 (3%) e dal 27 novembre 1988 (2,50%);
- **quota B**, derivante dall'anzianità maturata fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1994 applicando l'aliquota di rendimento del 2,50%;
- **quota C**, quantificata sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 applicando l'aliquota di rendimento del 2%;
- **quota D**, quantificata sulle contribuzioni maturate dal 1° gennaio 1998 alla decorrenza della pensione, sulla retribuzione imponibile AGO con rendimento del 2%.
- 

### Sistema misto

Agli assicurati che al 31 dicembre 1995 non possono far valere i 18 anni di contribuzione, le quote di pensione sono calcolate con il sistema misto:

- le quote relative alla contribuzione fino al 31 dicembre 1995 sono calcolate con il sistema **retributivo**
- l'anzianità relativa alla contribuzione dal 01 gennaio 1996 con il sistema **contributivo**.

### Sistema contributivo

Dal 01 gennaio 1996 (legge 335/1995) è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori che iniziano da tale data, l'attività lavorativa.

### Utilizzo della contribuzione per CIGS, mobilità e indennità sostitutiva del preavviso

I periodi dell'integrazione salariale e i periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa.

I periodi accreditati figurativamente per trattamento di integrazione salariale ovvero per mobilità, qualora ricadano nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, sono da considerare **utili ai soli fini del calcolo della quota D** di pensione, corrispondente alle contribuzioni maturate dal 1° gennaio 1998 in poi.

Per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione A, B e C i predetti periodi non devono essere considerati in quanto la previgente normativa del Fondo volo non prevedeva l'accredito figurativo per integrazione salariale ovvero per mobilità. (msg. n. 008537 del 15.04.2009).

### CAPITALIZZAZIONE DI UNA QUOTA DI PENSIONE

L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità ha diritto a capitalizzare una quota di pensione.

La quota in capitale non spetta agli iscritti al fondo successivamente al 27 novembre 1988.

A partire dal 01 gennaio 1998 (legge n. 449/1997) per i trattamenti pensionistici da liquidare a carico dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'AGO non è possibile capitalizzare quote di pensione; tranne che per gli iscritti al fondo volo che possano far valere, alla data di decorrenza della pensione

30 anni di contribuzione specifica fondo e il parametro "87" , quale somma di età anagrafica e di anzianità contributiva.

Per le pensioni con decorrenza 01 gennaio 2005 non è più applicabile la capitalizzazione di quote di pensione.

## RICORSI

Il ricorso può essere presentato presso la Sede INPS di residenza dove l'operatore, tramite la procedura DICA, lo invia al Polo territoriale di competenza, che a sua volta lo trasmette alla Direzione centrale prestazione.(msg. 18 dicembre 2007).

## COMPETENZA DEGLI ADEMPIMENTI

La gestione delle posizioni assicurative e la liquidazione delle pensioni dal 01 ottobre 2006 è accentrata presso **Poli territoriali** alla quale l'iscritto o i suoi superstiti devono presentare le relative domande (qualora le richieste venissero presentate presso la Sede territoriale di residenza, questa farà da tramite fra l'assicurato e la Sede competente alla liquidazione delle prestazioni).La competenza a liquidare le pensioni di reversibilità è invece attribuita alla Sede di residenza degli aventi diritto (circ.93 del 09/08/2006).

| <b>POLO TERRITORIALE<br/>Struttura</b>          | <b>REGIONE</b>  |
|---|---|
| Direzione provinciale di <b>FIRENZE</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toscana</li><li>• Umbria</li><li>• Marche</li><li>• Abruzzo</li><li>• Molise</li></ul>                  |
| Direzione provinciale di <b>OSTIA</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lazio</li></ul>   |
| Direzione subprovinciale di <b>OLBIA-TEMPIO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sardegna</li></ul>  |
| Direzione provinciale di <b>REGGIO CALABRIA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Campania</li><li>• Basilicata</li><li>• Puglia</li><li>• Calabria</li><li>• Sicilia</li></ul>           |
| Direzione provinciale di <b>VARESE</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Piemonte</li><li>• Lombardia</li><li>• Valle d'Aosta</li><li>• Liguria</li></ul>                        |
| Direzione provinciale di <b>VERONA</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trentino Alto Adige</li><li>• Friuli Venezia Giulia</li><li>• Emilia Romagna</li><li>• Veneto</li></ul> |

La Direzione subprovinciale di Roma Eur manterrà la gestione di tutti i fascicoli sia dei lavoratori attivi sia dei pensionati con decorrenza fino a giugno 1997, nonché di tutta la documentazione relativa ai fallimenti.

I Poli territoriali dovranno richiedere alla Direzione subprovinciale di Roma Eur il fascicolo cui sono interessati al momento della gestione della pratica.

Fonte: INPS